



COMUNE di MONTEGALLO

Provincia di Ascoli Piceno
Frazione Balzo - Piazza Taliani n.5
63094 MONTEGALLO
Telefono 0736 806122 - Fax 0736 806102
e-mail: infoposta@comune.montegallo.ap.it

IL SINDACO

ORDINANZA

Registro Generale n.690 del 13/07/2017

Registro Particolare n.690 del 13/07/2017

Prot.n.6335 del 13/07/2017

Oggetto: DISPOSIZIONI DI CARATTERE DISCIPLINARE IN MERITO ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITA' ED ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA NELLE GIORNATE DEL 15 E 16 LUGLIO 2017 IN OCCASIONE DELLA "FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE" IN FRAZIONE USCERNO DI MONTEGALLO

IL SINDACO

VISTA la richiesta del Sig. PATALANO RICCARDO, nato a Roma (RM) il 18/05/1983 e residente a Ascoli Piceno (AP) in Piazza Roma n°23, Parroco della Parrocchia di San Savino in Frazione Uscerno di Montegallo, acquisita a questo protocollo in data 13/07/2017 al n.6330, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare spazio pubblico, in via temporanea, in Frazione Uscerno Piazza della Noce in occasione della Festa della Madonna del Carmine che si terrà nei giorni di Sabato 15 e Domenica 16 Luglio 2017 sulla piazza summenzionata;

ATTESO che con provvedimento prot.n.6334 del 13/07/2017 è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione in parola;

RITENUTO necessario ed urgente provvedere a disciplinare la viabilità e la sosta in frazione Uscerno nelle giornate del 15 e 16 Luglio 2017;

ACCERTATO che la manifestazione sarà motivi di ritrovo di numerose persone provenienti da ogni parte della provincia;

VISTO l'art.7 del decreto Legislativo 30-04-1992, n°285 ed il relativo Regolamento di attuazione e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno n°400/10101001/S.2 in data 11-12-1981;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

-il divieto di sosta, con rimozione forzata, nella frazione Uscerno dalle ore 06:00 di sabato 15 Luglio 2017 alle ore 24:00 di domenica 16 Luglio 2017, e comunque fino al termine della manifestazione, su tutta la piazza "Della Noce" della Frazione Uscerno;

DISPONE

-Il personale dell'ufficio di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

-A norme dell'art.3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo della Regione Marche ovvero in alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

-In relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse, all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992;

-Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Codice della Strada con l'applicazione della sanzione accessoria della rimozione del veicolo (art.159) e le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

DISPONE

che copia del presente Atto, venga:

- Affisso all'ALBO PRETORIO Comunale;
- Comunicato all'Ufficio Tecnico Comunale;
- Comunicato al Comando Polizia Municipale;
- Comunicato al Comando Stazione Carabinieri di Montegallo.



Il Sindaco
(Sergio Fabiani)